

**D I S C I P L I N A**  
**D E L L E A T T I V I T A ' D I**  
**B A R B I E R E , P A R R U C C H I E R E**  
**E D E S T E T I S T A**

Legge 14.2.1963 n.161, Legge 23.12.1970 n.1142  
Legge 4.1.1990 n.1, Legge Regionale 27.11.1991 n.29

**REGOLAMENTO**  
**GIUGNO 2001**

Approvato con deliberazioni del Consiglio  
Comunale n. 18 del 7 maggio 2001 e n. 24 del  
25 giugno 2001

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento.**

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista o mestieri affini ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria ed in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
  - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio.**

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, previo parere della competente Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. 29/91.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate al domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 27.

### **Art. 3 – Contenuti dell'autorizzazione.**

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo articolo 27, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della L. 1/90.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
  - a) la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
  - b) il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
  - c) la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
  - d) il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma terzo della Legge 443/85.
5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso a' sensi della L. 1/1990-

#### **Art. 4 – Tipologia delle autorizzazioni.**

- 1) Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
  - a) BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari,
  - b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
    - taglio dei capelli;
    - esecuzione di acconciature;
    - colorazione e decolorazione dei capelli;
    - applicazione di parrucche;
    - prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
    - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
  - c) ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986 n. 713, delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991 n. 29 e dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

### **Art. 5 – Attività svolte presso l’abitazione.**

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l’abitazione dell’esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un’idonea sala d’attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente regolamento.

### **Art. 6 – Attività didattiche.**

1. Le attività soggette al presente Regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell’autorizzazione non è subordinato alle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni:
  - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
  - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili, nonché degli allievi;
  - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
  - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
  - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l’uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

### **Art. 7 – Commissione consultiva comunale.**

1. La Commissione consultiva comunale, prevista dall’art. 2/bis della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.
2. La Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è composta:
  - a) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
  - b) dal Responsabile del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7 o da altro personale dallo stesso delegato;
  - c) dall’Agente di Polizia Municipale;
  - d) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l’Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune;
  - e) qualora ricorra il caso in cui le Organizzazioni di cui alla precedente lett. a) comunichino l’impossibilità di designare un proprio componente, si supplirà con un rappresentante locale segnalato dalle Associazioni di tutela dei consumatori;
3. I rappresentanti di cui al punto a) del comma precedente sono integrati da un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni

sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale qualora la Commissione venga riunita per l'espletamento dei compiti di cui alla Legge Regionale n. 29 del 27 novembre 1991.

#### **Art. 8 – Compiti della Commissione Consultiva Comunale.**

1. La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
  - a) domande di nuove autorizzazioni;
  - b) domande di trasferimento dei laboratori;
  - c) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
  - d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni consecutivi;
  - e) revoca e decadenza dell'autorizzazione;
  - f) domande di subingresso in un'attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.
2. La commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.
3. Il Presidente può sottoporre all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
5. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

#### **Art. 9 – Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale.**

1. Per la validità delle riunioni della commissione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Funge da Segretario della commissione l'impiegato comunale addetto al servizio Commercio e Attività Produttive.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.
4. L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

## CAPO II – NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

### **Art. 10 – Domanda di autorizzazione.**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente Regolamento va presentata in carta legale al Comune e deve contenere i seguenti dati essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di società, denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale, luogo e data di iscrizione al Registro Imprese, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane;
  - c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
  - d) il tipo o i tipi di attività che si intendono esercitare.
2. Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale, come previsto dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.
3. Nel caso di impresa gestita in forma societaria la domanda di autorizzazione deve indicare i soci in possesso della qualifica professionale, quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, o la persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratti di impresa diversa da quella prevista dalla predetta Legge 443/85.
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) autocertificazione relativa a:
    - possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge 1/90 per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
    - possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge 161/63 e successive modifiche ed integrazioni per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci professionalmente partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A., ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;
  - b) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
  - c) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio registro, oppure, in alternativa, certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese;
  - d) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo);
  - e) autocertificazione di cui alla Legge 55/90 (antimafia);

- f) copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle Imprese Artigiane;
- g) certificato di idoneità sanitaria dei locali.

#### **Art. 11 – Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione.**

1. Il Responsabile del Servizio, sentito il parere della commissione consultiva di cui al precedente art. 8 e fatti gli opportuni accertamenti in ordine alla destinazione d'uso dei locali in cui si intende svolgere l'attività, comunica al richiedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica, l'esito dell'istanza.
2. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
  - a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
  - b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.
4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
  - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
  - b) Camera di Commercio – Registro Imprese;
  - c) Ufficio Tributi del Comune;
  - d) Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 7;
  - e) Ufficio Urbanistica del Comune.

#### **Art. 12 – Norme sull'autorizzazione.**

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni ed, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.

#### **Art. 13 – Inizio dell'attività.**

1. Il titolare deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di notifica dell'esito positivo dell'istanza.
2. Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale:
  - a) autocertificazione dalla quale risulti l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o al Registro Imprese per le imprese non artigiane ;

- b) certificazione sanitaria del personale addetto.
- 3. La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione.
- 4. I termini previsti dal presente articolo potranno essere derogati dal Sindaco su motivata istanza della ditta.

#### **Art. 14 – Modifiche.**

- 1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicato al Comune per le verifiche di legge.
- 2. Il Responsabile del Servizio prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Responsabile del Servizio ne vieta l'attuazione.
- 3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

#### **Art. 15 – Sospensione dell'attività.**

- 1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Comune.
- 2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio, previo parere della Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 29/91, nei seguenti casi:
  - a) per gravi indisponibilità fisiche;
  - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'U.L.S.S. competente.

#### **Art. 16 – Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa.**

- 1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
- 2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

#### **Art. 17 – Trasferimento della sede.**

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Comune osservando le norme del presente regolamento.
2. In caso di forza maggiore, il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

#### **Art. 18 – Ricorsi.**

1. Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

### **CAPO III – NORME IGIENICO – SANITARIE**

#### **Art. 19 – Accertamento.**

1. L'accertamento dell' idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell' idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 7.

#### **Art. 20 – Requisiti dei locali.**

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, devono rispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
  - a) avere tutti l'altezza minima di mt. 3,00. La norma non si applica per i locali preesistenti che abbiano la stessa destinazione d'uso;
  - b) essere dotati di sufficiente aerazione ed illuminazione, naturali e/o artificiali; eventuali sistemi di ventilazione forzata o condizionamento non potranno in ogni caso essere intesi come integralmente sostitutivi dell'aerazione di tipo naturale;
  - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
  - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990 n. 46;
  - e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
  - f) essere forniti di acqua corrente;
  - g) essere dotati di almeno un servizio igienico con locale antibagno;
  - h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.
3. Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili e infiammabili devono essere dotati di appositi recipienti a perfetta tenuta per la loro conservazione, in un posto sicuro, ed adeguatamente aerato per un facile e rapido ricambio d'aria.

## **Art. 21 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche.**

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere, altresì, cambiati, di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - b) nell'esercizio dell'attività deve essere privilegiato il ricorso a materiali e strumentazione di tipo monouso i quali, dopo l'utilizzo, devono essere riposti per lo smaltimento in contenitori rigidi a perdere. Le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere rigorosamente monouso. Le forbici adoperate per il taglio dei capelli necessitano delle normali operazioni di pulizia e periodici trattamenti di disinfezione. Gli aghi e strumenti taglienti non monouso che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese, dopo l'utilizzo devono essere immersi in una soluzione disinfettante, lavati con abbondante acqua corrente e successivamente sterilizzati con mezzi fisici, preferibilmente utilizzando autoclave od, in alternativa, stufa a secco secondo le indicazioni d'uso delle apparecchiature. E' indispensabile disporre di una quantità di strumenti tali da poterli avvicinare tra un cliente e l'altro e rendere possibile l'effettuazione di un adeguato ciclo di sterilizzazione. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo. Qualora questi strumenti siano termolabili, devono essere sottoposti dopo l'uso a disinfezione di alto livello. E' necessario assicurarsi che gli strumenti siano stati adeguatamente puliti e che l'attività e la concentrazione dei disinfettanti garantiscano l'efficacia del procedimento.
  - c) gli esercizi devono essere forniti di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.
2. E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

## **Art. 22 – Norme igieniche per l'esercizio delle attività.**

1. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
2. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
3. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

### **Art. 23 – Controlli sanitari del personale.**

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'U.L.S.S.
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

## **CAPO IV – ORARI E TARIFFE**

### **Art. 24 – Orari.**

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con Ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

### **Art. 25 – Tariffe.**

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio

## CAPO V – DISTANZE FRA ESERCIZI

### **Art. 26 – Zone Commerciali.**

1. Ai fini della determinazione delle distanze minime tra gli esercizi, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone commerciali, come risultanti dalla planimetria allegata e così denominate: ZONA 1 – MIANE CAPOLUOGO; ZONA 2 – RESTANTE TERRITORIO.

### **Art. 27 – Distanze minime tra esercizi.**

1. L'autorizzazione all'apertura o la trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento, salvo quanto disposto dall'art. 17, secondo comma, del regolamento, ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo, intercorra almeno la distanza riportata nel seguente prospetto:

<b>ZONA</b>	<b>BARBIERI</b>	<b>PARRUCCHIERI</b>	<b>ESTETISTI</b>
MIANE CAPOLUOGO	200	200	500
RESTANTE TERRITORIO	500	500	800

2. Tale distanza viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve intercorrente tra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
3. L'attraversamento di eventuali strade va misurato perpendicolarmente rispetto all'asse stradale.
4. Nel caso la distanza debba misurarsi tra esercizi localizzati in zone richiedenti distanze diverse, la distanza minima viene computata in base alla media matematica tra le distanze minime richieste per ciascuna zona.
5. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

## **CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 28 – Controlli.**

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

### **Art. 29 – Sanzioni.**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale e da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 2.000.000, come previsto dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art. 12, 2° comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. Nel caso di esercizio in forma ambulante delle attività previste dal presente regolamento, sono soggette ad una sanzione amministrativa di lire 1.000.000.

### **Art. 30 – Attività abusive.**

1. Il Responsabile del Servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

### **Art. 31 – Revoca, sospensione, decadenza dell'autorizzazione.**

1. L'autorizzazione comunale per le attività previste dal presente regolamento può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
2. Il Sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti di cui al capo III – norme igienico-sanitarie, o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione può, previa diffida, sospendere l'autorizzazione.
3. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione.
4. Il Responsabile del Servizio dispone altresì la revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti soggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
5. L'autorizzazione è dichiarata decaduta in caso di mancato inizio di attività entro 180 giorni da rilascio dell'autorizzazione o interruzione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, semprechè il mancato inizio o l'interruzione non

- siano determinati da motivi di forza maggiore, o da gravi motivi di salute. I termini si intendono comunque sospesi in caso di servizio militare o maternità.
6. Il Responsabile del Servizio dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
  7. In caso di invalidità, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilità del titolare, gli aventi diritto indicati nell'art. 5, 3° comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo in detto articolo previsto senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.
  8. Decorso il citato periodo l'autorizzazione è revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comproui di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 23 marzo 1970, n. 1142.
  9. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare.

### **Art. 32 – Subingresso.**

1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio per atto tra vivi o per causa di morte comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento della medesima attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, o nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro sei mesi, decade dal diritto di esercitare l'attività di dante causa.
3. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 alla data di cui al comma precedente può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal Responsabile del Servizio quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.
4. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione. Qualora non la ottenga entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
5. I subentranti devono adeguarsi alle norme previste nel presente regolamento con la sola eccezione delle distanze minime.

### **Art. 33 – Provvedimenti d’urgenza.**

1. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente articolo 29, nei casi contingibili e d’urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d’ufficio a norma delle vigenti leggi:
  - a) la chiusura dell’esercizio;
  - b) la sospensione dell’autorizzazione;
  - c) l’allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo;
  - d) l’effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
  - e) qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 34 – Conversione delle vecchie autorizzazioni.**

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1970 n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1.
2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che:
  - a) sia dimostrato con idonea documentazione il possesso della qualifica professionale;
  - b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
3. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 27 del presente regolamento.
4. L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 29/91 e previo parere della C.P.A. ai sensi dell'art. 8 della L.R. 29/91.

### **Art. 35 – Abrogazione norme precedenti.**

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19 giugno 1972.

## INDICE

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>pag. 2</b>
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	“ 2
Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all’esercizio.....	“ 2
Art. 3 – Contenuti dell’autorizzazione.....	“ 2
Art. 4 – Tipologia delle autorizzazioni.....	“ 3
Art. 5 – Attività svolte presso l’abitazione.....	“ 4
Art. 6 – Attività didattiche.....	“ 4
Art. 7 – Commissione Consultiva Comunale.....	“ 4
Art. 8 – Compiti della Commissione Consultiva Comunale.....	“ 5
Art. 9 – Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale....	“ 5
<b>CAPO II – NORME PER IL RILASCIO E L’ESERCIZIO DELL’AUTORIZZAZIONE.....</b>	<b>“ 6</b>
Art. 10 – Domanda di autorizzazione.....	“ 6
Art. 11 – Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione.....	“ 7
Art. 12 – Norme sull’autorizzazione.....	“ 7
Art. 13 – Inizio dell’attività.....	“ 7
Art. 14 – Modifiche.....	“ 8
Art. 15 – Sospensione dell’attività.....	“ 8
Art. 16 – Cessazione dell’attività o modificazione della titolarità dell’Impresa.....	“ 8
Art. 17 – Trasferimento della sede.....	“ 9
Art. 18 – Ricorsi.....	“ 9

<b>CAPO III – NORME IGIENICO-SANITARIE.....</b>	<b>“ 10</b>
Art. 19 – Accertamento.....	“ 10
Art. 20 – Requisiti dei locali.....	“ 10
Art. 21 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche.....	“ 11
Art. 22 – Norme igieniche per l’esercizio dell’attività.....	“ 11
Art. 23 – Controlli sanitari del personale.....	“ 12
<b>CAPO IV – ORARI E TARIFFE.....</b>	<b>“ 13</b>
Art. 24 – Orari.....	“ 13
Art. 25 – Tariffe.....	“ 13
<b>CAPO V – DISTANZE FRA ESERCIZI.....</b>	<b>“ 14</b>
Art. 26 – Zone commerciali.....	“ 14
Art. 27 – Distanze minime tra esercizi.....	“ 14
<b>CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI.....</b>	<b>“ 15</b>
Art. 28 – Controlli.....	“ 15
Art. 29 – Sanzioni.....	“ 15
Art. 30 – Attività abusive.....	“ 15
Art. 31 – Revoca, sospensione, decadenza dell’autorizzazione.....	“ 15
Art. 32 – Subingresso.....	“ 16
Art. 33 – Provvedimenti d’urgenza.....	“ 17
<b>CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>“ 18</b>
Art. 34 – Conversione delle vecchie autorizzazioni.....	“ 18
Art. 35 – Abrogazione norme precedenti.....	“ 18